CAMERA DEI DEPUTATI N. **4048**

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato TERESIO DELFINO

Disposizioni in materia di formazione e di riconoscimento professionale dei musicoterapisti

Presentata il 25 luglio 1997

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Con la presente proposta di legge si intende regolamentare la formazione ed il riconoscimento professionale dei musicoterapisti, definendone gli ambiti di intervento, in un contesto che attualmente appare caratterizzato da iniziative multiformi.

Le diverse esperienze fino ad oggi maturate sul campo ed i risultati conseguiti nella ricerca (in collegamento con istituti universitari) e nell'applicazione pratica (in scuole, centri di riabilitazione psicomotoria, dipartimenti per la tutela della salute mentale) consentono di configurare la peculiarità scientifica e metodologica della musicoterapia.

La musicoterapia, infatti, utilizza l'elemento sonoro-musicale all'interno della relazione utente-operatore per conseguire finalità preventive e riabilitative attraverso l'uso di metodologie di lavoro diversificate per ambiti applicativi.

Gli interventi di musicoterapia con finalità preventiva hanno come obiettivo (in soggetti adulti e in età evolutiva) lo sviluppo integrato della personalità; gli interventi con finalità riabilitative, anch'essi rivolti a soggetti in età evolutiva o adulti, hanno come obiettivi principali la riabilitazione neuropsicologica per il recupero di funzioni senso-motoria e/o cognitive e la riabilitazione psicosociale per il recupero dell'autonomia del soggetto e per la sua integrazione nel contesto sociale. Tali interventi utilizzano come mediatore terapeutico suoni e strutture musicali opportunamente calibrati in relazione ai bisogni dell'utente, con strategie ricettive e/o produttive.

Al peculiare assetto scientifico e metodologico va collegato uno specifico referente professionale abilitato ad applicare processi sistematici di intervento. Il musicoterapista, quindi, deve essere caratteriz-

zato da particolari competenze afferenti le aree musicale, medica e psicologica che consentano di realizzare un approccio multidisciplinare in ambito sia pedagogico che clinico. In particolare, tale figura professionale deve possedere capacità espressive e comunicative e, in particolare, creatività e abilità di improvvisazione musicale; inoltre, accanto alla capacità di elaborare progetti di intervento metodologicamente corretti e di integrare la propria professionalità nel lavoro d'équipe, si ritiene fondamentale la maturazione di una consapevolezza personale nell'ambito della relazione sonoro-musicale.

Una simile configurazione professionale emerge già dalle ricche esperienze effettuate in Europa e nei Paesi extraeuropei dove interventi di musicoterapia sono stati attuati già dai primi decenni del '900, tanto da permettere alla figura professionale del musicoterapista di avere un riconoscimento ufficiale che, ai nostri giorni, è operativo in Inghilterra, Danimarca e Olanda.

La musicoterapia in Italia ha cominciato a diffondersi negli anni '70 e negli ultimi venti anni, accanto al riconoscimento dell'efficacia degli interventi ed al proliferare di iniziative e di realtà associative, è emersa con vigore la necessità di:

a) definire la figura professionale del musicoterapista;

b) regolamentare la sua formazione attraverso adeguati *curricula*.

Per il raggiungimento di tali scopi si è costituita in Italia la Confederazione italiana delle associazioni di musicoterapia (CONFIAM). Essa è nata raccogliendo diverse realtà associative presenti nel territorio nazionale per creare un punto di riferimento rappresentativo dei presupposti teorici e degli aspetti professionali e deontologici inerenti alla musicoterapia; tutto ciò anche per operare adeguati distinguo di ordine disciplinare tra le correnti attraverso cui la musicoterapia viene sempre più accreditata in campo internazionale e quelle che invece seguono altre strade.

Anche per questi motivi, essa opera in collegamento con gli organismi internazionali più accreditati, quali la *World Federation of Music Therapy* e l'*European Music Therapy Committee*.

Vista dunque l'enorme diffusione in Italia dell'applicazione di tale tecnica operativa ed il credito raccolto come disciplina anche sotto il profilo scientifico, si rende chiaramente evidente la necessità di una regolamentazione e di un inquadramento del profilo professionale del musicoterapista e della sua formazione attraverso una legge adeguata ed esaustiva.

Con l'articolo 1 della presente proposta di legge si definiscono le linee generali relativamente ai percorsi formativi, al riconoscimento del titolo ed all'utilizzo dei musicoterapisti nelle strutture convenzionate.

Con l'articolo 2 si prevede che il Ministro della sanità istituisca con proprio decreto specifici corsi di formazione di musicoterapia.

Il percorso formativo del musicoterapista, secondo l'articolo 3, verrà definito da una commissione di esperti designati dai Ministeri competenti, dalla CONFIAM e dalle associazioni nazionali più rappresentative.

Con l'articolo 4 si provvede ai compiti della commissione istituita con l'articolo 3: in particolare, le sue valutazioni sulle materie di studio e dei programmi, la scelta delle sedi e i criteri e le prove per l'ammissione ai corsi di formazione, la configurazione giuridica del corso e l'istituzione dell'albo professionale.

Con l'articolo 5 si stabiliscono i titoli di studio e le competenze necessarie per l'accesso ai corsi.

Con gli articoli 6, 7 e 8 viene definita la figura professionale del musicoterapista e le modalità per l'inserimento di tali figure professionali nelle strutture pubbliche ed in quelle convenzionate.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. Lo Stato provvede alla definizione dei percorsi formativi, al riconoscimento del titolo, alla previsione dei doveri professionali ed alla regolamentazione dell'utilizzazione dei musicoterapisti nei ruoli del personale delle strutture pubbliche e negli *standard* di organico per le strutture convenzionate.

ART. 2.

1. Con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, sono istituiti appositi corsi di formazione in musicoterapia da tenersi a cura delle Università, ovvero, in regime di convenzione, a cura delle associazioni più rappresentative a livello nazionale che ne facciano richiesta e che comprovino la propria idoneità per caratteristiche strutturali e per capacità didattica e formativa.

ART. 3.

1. È istituita una Commissione con il compito di definire il percorso formativo del musicoterapista, composta da esperti nominati con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e designati dai Ministeri della sanità e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, dalla Confederazione italiana delle associazioni di musicoterapia (CONFIAM) e dalle altre associazioni più rappresentative sul piano nazionale, sulla base di una documentazione che ne attesti le specifiche competenze.

ART. 4.

1. La commissione di cui all'articolo 3 deve stabilire:

a) la configurazione delle materie di studio e dei programmi del corso di musicoterapia della durata minima di tre anni;

b) la definizione dei titoli che abilitano alla docenza nel corso;

c) l'individuazione delle sedi per lo svolgimento del corso, presso le quali i corsisti possano svolgere attività pratica e di tirocinio con supervisione, con particolare attenzione alle realtà associative già operanti sul territorio e accreditate, per rapporti pregressi o in corso, presso enti locali e università;

d) i criteri e le prove di ammissione ai corsi, in relazione alle attitudini personali e alle abilità sonoromusicali individuali, tesi a valutare ed accertare sia i livelli di padronanza strumentale e vocale, con la corrispondente sensibilità ritmica, melodica e armonica, sia la specifica disponibilità all'esercizio di funzioni di cura;

e) le modalità per l'esame di ammissione ai corsi per i candidati che non siano in possesso dei titoli di studio musicale di cui all'articolo 5;

f) la configurazione giuridica del corso;

g) la definizione del profilo professionale del musicoterapista e del codice deontologico relativo;

h) l'istituzione dell'albo professionale dei musicoterapisti;

i) uno schema di normativa transitoria che consenta il riconoscimento del titolo di studio per coloro che possano documentare un percorso formativo, almeno triennale, in musicoterapia, avente un minimo di 550 ore, comprensivo di formazione di base, tirocinio e supervisione, e che consenta l'iscrizione all'albo professio-

nale per coloro che possano altresì dimostrare di avere praticato attività di musicoterapia almeno per tre anni in istituzioni pubbliche o private convenzionate.

ART. 5.

1. Oltre a quanto previsto nell'articolo 4, comma 1, lettera *d),* costituiscono titoli di studio e competenze comunque necessari per accedere alla formazione in musicoterapia:

a) il diploma di scuola media superiore della durata di cinque anni;

b) cinque anni di formazione musicale documentabile o abilità musicali specifiche verificabili attraverso esami di ammissione ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera *e)*.

ART. 6.

1. Con regolamento emanato con decreto dei Ministri dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica e della Sanità, è disciplinato l'accesso e l'esercizio della professione di musicoterapista, sulla base delle risultanze dei lavori della Commissione di cui alla presente legge.

ART. 7.

1. La figura professionale del musicoterapista è equiparata a quella del terapista della riabilitazione comprendendo interventi di natura preventiva e riabilitativa che utilizzano la mediazione terapeutica dei suoni e della musica.

ART. 8.

1. Il Ministro della sanità, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, emana disposizioni per l'inserimento della figura del musicoterapista negli organici delle strutture pubbliche interessate all'utilizzo della relativa presta-

zione preventiva e riabilitativa e norme di indirizzo alle regioni per l'inserimento di tale figura negli *standard* delle strutture convenzionate con tali enti.

ART. 9.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

PAGINA BIANCA

DDL13-4048
Lire 500